



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 15-2-2019

oe 9,18 M. HP

DECRETO - LEGGE 28 dicembre 2018 n.181 "PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 5 BIS
DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N. 44 INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DELEGATO N. 16/2017"

Emendamenti del Movimento RETE

Emendamento suppressivo dell'articolo 2

Decreto - Legge 28 dicembre 2018 n.181 - PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 5 BIS DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N. 44 INTRODOTTI DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DELEGATO N. 16/2017

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1 comma 1 bis

1 bis. Il Regolamento ed i relativi controlli si applicano a tutte le forniture di acqua in territorio, sia quelle dall'acquedotto che quelle prelevate in territorio o convogliate da fuori confine in territorio.

Alle industrie che, autorizzate, si approvvigionano fuori dall'acquedotto, viene contabilizzata ed applicata una opportuna tariffa sui consumi. Sono vietati, ed immediatamente interrotti e sanzionati con la sospensione della licenza, gli approvvigionamenti privi di autorizzazione.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1bis

Il Regolamento di cui all'articolo 1 stabilisce che:

a) alle industrie che, autorizzate, si approvvigionano fuori dall'acquedotto, viene contabilizzata ed applicata la tariffa ambientale progressiva sui consumi. Sono vietati, ed immediatamente interrotti e sanzionati con sospensione di licenza, sia gli approvvigionamenti illeciti e privi di autorizzazione sia gli smaltimenti illeciti di reflui al di fuori dei recettori.

b) per gli scarichi di acque reflue industriali che utilizzano captazioni diverse dal pubblico acquedotto, la quantità di refluo scaricato è determinata in misura pari al volume dell'acqua scaricata, con monitoraggi specifici e periodici a carico dell'azienda sulla differenza tra l'acqua consumata e quella scaricata allo scopo di tenere sotto controllo, registrare ed intervenire bloccando eventuali captazioni non autorizzate.

c) la tariffa ambientale è applicata, per le industrie di cui all'Allegato K e delle utenze che utilizzano captazioni diverse dal pubblico acquedotto, in maniera progressiva secondo il principio "chi più consuma più paga", sia sui volumi sia sui valori inquinanti dei reflui.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1 ter

Ogni eventuale modifica al metodo di fatturazione dei consumi, ivi compresa l'introduzione di depositi cauzionali a garanzia della fornitura, deve essere anticipatamente comunicata agli utenti. Eventuali trattenute sui depositi cauzionali devono tenere conto di eventuali rateizzazioni dei pagamenti o piani di rientro.

Luca (RETE)

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 15-2-2019
ore 10,06 *MR ML*